

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000 è stato pubblicato il D.Lgs 528/99 che modifica il D.Lgs 494/96 (direttiva cantieri), ed è la nuova versione della normativa in questo settore, e questo nuovo decreto entrerà in vigore il 18 aprile p.v..

Le modifiche introdotte sono molte, alcune importanti ed altre di dettaglio.

Ricordiamo che gli obblighi previsti dalla nuova normativa (D.Lgs 494/96) si sovrappongono e si integrano con quelli previsti dalle normative previgenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94 e altri).

L'attore principale del D.Lgs 494/96 non è il datore di lavoro dell'impresa, ma il committente dell'opera che si avvale, per quanto concerne gli aspetti legati alla sicurezza, di nuove figure professionali dotate di appositi requisiti, i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.

La nuova versione del D.Lgs 494/96 impedisce al datore di lavoro dell'impresa esecutrice, anche se in possesso dei requisiti di legge, di ricoprire il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Il committente, visti gli adempimenti organizzativi ai quali è tenuto, ha la possibilità di nominare un responsabile dei lavori per lo svolgimento dei compiti previsti dalla norma; tale figura deve essere competente, capace ed autonoma.

Si fa chiarezza sulle responsabilità del committente nel caso di nomina del responsabile dei lavori; il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

Con la nuova versione del D.Lgs 494/96 è prevista una importante novità per le imprese edili: anche per le imprese con un numero di dipendenti che non supera le dieci unità diviene obbligatoria la valutazione dei rischi in forma scritta (che il D.Lgs 494/96 chiama piano operativo di sicurezza) come previsto all'art. 4 del D.Lgs 626/94; per queste imprese, a far data dal 18 aprile 2000, non sarà più valida l'autocertificazione prevista dal D.Lgs 626/94.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione del D.Lgs 494/96 viene meglio specificato, eliminando la scarsa chiarezza della versione originaria, divenendo:

* I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

* Sono inoltre lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Come si nota, rispetto alla versione iniziale, è scomparso ogni riferimento ad interventi sugli impianti, con una conseguente riconduzione del campo di applicazione del D.Lgs 494/96 alle indicazioni espresse dalla direttiva comunitaria d'origine.

Obblighi principali del committente o del responsabile dei lavori

* determina la durata delle singole fasi di lavoro

* designa il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori solamente nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, se:

- l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini/giorno;

- nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari seguenti:

- 1 Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

- 2 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

- 3 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

- 4 Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.

- 5 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

- 6 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- 7 Lavori subacquei con respiratori.
- 8 Lavori in cassoni ad aria compressa.
- 9 Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
- 10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Se, in fase di progettazione, nel cantiere è prevista un'unica impresa non devono essere nominati i coordinatori; se poi, per qualunque motivo, in fase di esecuzione le imprese presenti dovessero essere più di una, allora il committente o il responsabile dei lavori nominerà il coordinatore in fase di esecuzione, che si farà carico anche degli obblighi previsti per la fase di progettazione (redazione del piano di sicurezza e del fascicolo tecnico).

* anche nel caso di affidamento dei lavori a unica impresa, deve:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla CCiAA;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

* trasmettere alla Direzione Provinciale del lavoro ed alla ASL territorialmente competenti la notifica preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

- cantieri con presenza del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
- cantieri con un'unica impresa (quindi senza la presenza dei coordinatori) di entità presunta superiore a 200 uomini-giorno;

* trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

Obblighi del coordinatore per la progettazione

Durante la progettazione dell'opera

* redige il piano di sicurezza e di coordinamento;

* predisporre un fascicolo tecnico per la manutenzione in sicurezza dell'opera, eccetto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria (art.31, lettera a), L. 457/78).

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera provvede a:

* verificare con, opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

* verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (quello realizzato dalla singola impresa edile ai sensi del D.Lgs 626/94), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ed adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo tecnico, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

* organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

* verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

* segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni legislative previste sia per i datori di lavoro delle imprese che per i lavoratori autonomi, oltre alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento; in tali casi deve proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente ed alla Direzione Provinciale del lavoro;

* sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. La nuova versione delle competenze del coordinatore in fase di esecuzione è indubbiamente molto estesa: oltre a diventare un Ufficiale di Polizia di fatto (dovendo informare gli organi di vigilanza in caso di inadempienze non sanate), deve essere un tuttologo, dovendo verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (valutazione dei rischi) dell'impresa e dovendo conoscere nel merito gli obblighi in materia di sicurezza sia dei lavoratori autonomi che delle imprese presenti in cantiere.

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

* diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

* diploma universitario in ingegneria o architettura nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

* diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Tali soggetti devono essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza della durata di 120 ore.

Piano di sicurezza e di coordinamento

Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonchè la stima dei relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. in particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi :

* modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

* protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;

* servizi igienico-assistenziali;

* protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e conduttore sotterranee;

* viabilità principale di cantiere;

* impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

* impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

* misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

* misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;

* misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;

* misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;

* misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

* misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

* misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

* disposizioni per dare attuazione a quanto previsto per la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;

* disposizioni per dare attuazione a quanto previsto per organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la

loro reciproca informazione;

* valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;

* misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, saranno definiti con il regolamento attuativo della L. 109/94 e successive modifiche.